
P.A.R.T.E P.R.I.M.A - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La soluzione giudiziaria del caso in esame acquista particolare rilevanza per le inevitabili ripercussioni sugli analoghi ricorsi pendenti dinanzi alla Corte. Si è già sottolineata, al riguardo, la valenza di *leading case* della sentenza di condanna del 23 settembre 2014 e la regolamentazione raggiunta sul caso Valle Pierimpié, a composizione dei contrapposti interessi, dello Stato ad ottenere il pagamento degli indennizzi dovuti per la protratta occupazione *sine titulo* delle valli lagunari, costituenti aree demaniali, e della controparte, in capo alla quale la Corte europea ha riconosciuto l'esistenza di un "bene" comunque protetto ai sensi della Convenzione, costituirà il precedente al quale l'ordinamento italiano potrà commisurare le determinazioni da assumere in sede di valutazione del contenzioso pendente (*supra* ricorsi pendenti 2.2.2.1.3.3).

La sussistenza di un contenzioso a carattere seriale evidenzia, comunque un problema strutturale che andrebbe risolto con misure non legate alla definizione della specifica controversia, ma, di carattere generale, a livello amministrativo o normativo.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

1.5. Problematiche evidenziate dalle sentenze di condanna in tema di mancato rispetto della vita privata e familiare, tutelata dall'articolo 8 CEDU

Nella Relazione dello scorso anno è stato messo in rilievo il preoccupante dato dell'accrescimento delle pronunce che evidenziano, da parte della Corte europea, criticità dell'organizzazione statale preposta, mediante interventi dei servizi sociali e degli organi di giustizia minorile, ad assicurare il mantenimento dei rapporti tra minori e i loro familiari, a facilitare il riavvicinamento in caso di difficoltà o a gestire l'interruzione dei contatti in casi eccezionali. In tale contenzioso, risulta decisivo l'accertamento, da parte della Corte Edu, sul se le autorità nazionali abbiano adottato in tempi brevi ogni misura necessaria e ragionevolmente esigibile nel caso concreto allo scopo di mantenere il legame familiare o facilitare il riavvicinamento, fermo restando che legittimamente gli Stati - in casi eccezionali quali quelli coinvolgenti maltrattamenti, abusi sessuali o violenze - possono disporre l'interruzione dei contatti tra minori e familiari.

Tale orientamento è stato ulteriormente ribadito dalla Corte anche nel 2016 con la sentenza di *Cincimino c. Italia* del 28 aprile 2016, nella quale la Corte ha condannato l'Italia per non aver riesaminato la domanda della madre di reintegro nell'autorità genitoriale, tenendo conto della sua situazione attuale e dell'interesse superiore della minore, valutato in maniera diversa da quanto effettuato dagli operatori interni.

Nella precedente Relazione sono stati sintetizzati i principali rilievi di carattere strutturale e sistemico che vengono mossi al complessivo operare dei servizi sociali e della giustizia minorile italiani in tema di mantenimento o ristabilimento di legami familiari, in particolare tra genitori e figli: tra di essi, in particolare, l'adozione di provvedimenti tesi - anche in assenza di violenza, abusi o maltrattamenti⁶² - a recidere il legame tra minore e altri familiari, laddove la Corte appare esigere, invece, ogni sforzo inteso a garantire il mantenimento del legame, adeguatamente supportato dall'assistenza sociale.

Circa l'operare specifico degli organi di giustizia minorile, dalla rassegna delle pronunce sul tema emerge un atteggiamento della Corte di censura dell'adozione di misure tendenzialmente automatiche e poco personalizzate, adottate sulla base di indagini provvisorie di natura giudiziaria con una eccessiva delega degli accertamenti ai servizi sociali e a esperti in materia psicologica e assenza di diretta gestione da parte del giudice attraverso verifiche efficaci e tempestive.

Sugli interventi organici ipotizzabili al fine di dare risposta alle problematiche emergenti dalla giurisprudenza della Corte, il quadro delle misure quale tratteggiato nella precedente Relazione non risulta aver registrato una sensibile evoluzione, essendo ancora pendente in

⁶² Circa i casi eccezionali, cfr. anche le sentenze *Zhou c. Italia* del 21 gennaio 2014 e *Clemeno e altri c. Italia* del 21 ottobre 2008.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Parlamento il disegno di legge delega recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, licenziato il 10 marzo 2016 dalla Camera dei deputati ed in corso di esame presso la Commissione Giustizia al Senato, in sede referente (AS.2284).

Il provvedimento prevede, tra gli altri interventi, la soppressione dei tribunali per i minorenni e delle relative procure della Repubblica e la contestuale istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti delle corti d'appello, ove si unificherà la trattazione dei procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale ordinario e di quello per i minorenni, oltre che dei procedimenti attribuiti oggi al giudice tutelare in materia di minori ed incapaci (con assegnazione alle nuove strutture del personale togato ed amministrativo già addetto ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali).

Ulteriori punti qualificanti dell'organica riforma della giustizia minorile sono il mantenimento della specializzazione del giudice e del pubblico ministero minorile e della attuale composizione del collegio (integrata con i laici esperti in psicologia) per le decisioni più importanti in materia di minorenni⁶³; il mantenimento del rito del processo penale minorile; la ridefinizione dei riti dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori, secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti; il mantenimento dell'obbligatorietà dell'ascolto del minore, anche infradocenne, quando sia capace di discernimento; l'introduzione dell'obbligo di videoregistrazione dei colloqui peritali e dell'ascolto del minore.

Solo l'applicazione della nuova disciplina potrà permettere di verificare l'effettività della risposta alle criticità evidenziate dalla Corte.

⁶³ Sull'argomento della composizione mista dei collegi, in sede europea si sollevano perplessità (v. ad es. Opinion (2012) no. 15 of the Consultative council of European judges on the specialisation of judges adopted at the 13th plenary meeting (Paris, 5-6 november 2012), al cui paragrafo 33 si esprime la preferenza che gli esperti non partecipino alla decisione, potendo introdurre elementi non giuridici non sottoposti al previo contraddittorio con le parti); nel nostro Paese, viceversa, la particolare composizione del giudice minorile, in sede penale, è ritenuto dalla Corte costituzionale garanzia dell'interesse del minore nel procedimento penale minorile (sentenze dalla n. 310 del 2008 alla n. 1 del 2015).

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

2. LE DECISIONI

Nel rinviare a quanto già riferito in ordine all'elevato numero delle decisioni pronunciate nel corso del 2016, nel presente paragrafo se fa la rassegna sintetica raggruppate per tipologia di esito.

2.1. Le decisioni di irricevibilità

2.1.1. Irricevibilità per manifesta infondatezza

• *Castro e Lavenia c. Italia - Decisione 31 maggio 2016 (ricorso n. 46190/13)*

QUESTIONE TRATTATA:

Effettività delle indagini e dei procedimenti - Rispetto del diritto alla vita quale tutelato dall'articolo 2 CEDU in relazione al suicidio di persona detenuta

La decisione riguarda un caso di suicidio di un detenuto nel carcere di Catania.

I ricorrenti, genitori della vittima, si sono rivolti alla Corte EDU, lamentando la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, in quanto le autorità si sarebbero sottratte all'obbligo di proteggere la vita del loro figlio, e dell'articolo 13, per non aver potuto esperire un ricorso effettivo per far valere le proprie doglianze.

Il 24 marzo 2009 il figlio dei ricorrenti era stato arrestato, interrogato e sottoposto a fermo. Lo stesso giorno il GIP di Catania lo aveva sottoposto a custodia cautelare in isolamento "per ragioni di giustizia". Cinque giorni dopo, una guardia carceraria scoprì che il giovane, che era rientrato nella sua cella da circa tre ore, dopo un colloquio con la psichiatra del carcere, si era suicidato.

➤ *Sulla non violazione dell'obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita (articolo 2)*

La Corte ha preliminarmente ricordato che l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione comporta, da parte dello Stato il dovere fondamentale di garantire il diritto alla vita, adottando una legislazione penale concreta che dissuada dal commettere offese contro la persona e si basi su un meccanismo di applicazione concepito per prevenire, reprimere e sanzionare le violazioni. In talune situazioni ben definite, l'articolo 2 della Convenzione può, inoltre, porre a carico delle autorità l'obbligo positivo di adottare preventivamente misure di ordine pratico per proteggere la persona la cui vita è minacciata dalle azioni criminali altrui o, in determinate circostanze particolari, dai

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

propri comportamenti. Tuttavia, ha rilevato la Corte, occorre interpretare tale obbligo in modo da non imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo, senza perdere di vista, in particolare, le difficoltà, per la polizia, di esercitare le sue funzioni nelle società contemporanee, l'imprevedibilità del comportamento umano e le scelte operative da fare in termini di priorità e di risorse. Pertanto, ogni asserita minaccia contro la vita non obbliga le autorità, avuto riguardo alla Convenzione, ad adottare misure concrete per prevenirne la realizzazione. Nelle circostanze particolari di rischio di atti autolesivi, la Corte ha dichiarato che, perché vi sia un obbligo positivo, deve essere stabilito che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che una determinata persona era minacciata in maniera effettiva e immediata nella sua vita e che esse non hanno adottato, nell'ambito dei loro poteri, le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza dubbio rimediato a tale rischio (*Keenan c. Regno Unito* - ricorso n. 27229/95, §§ 89 e 92; *Tais c. Francia*, n. 39922/03, § 97; *De Donder e De Clippel c. Belgio*, n. 8595/06, § 69).

Esaminato il caso alla luce dei principi sopra ricordati, la Corte ha osservato che dai documenti prodotti dal Governo, la cui veridicità non era stata contestata dai ricorrenti, risultava che, per cinque giorni, C.C. era stato sottoposto a tre esami medici e aveva incontrato più volte il personale del carcere: in particolare, si erano svolti due colloqui con la psicologa del carcere, un incontro con l'educatrice del carcere, un colloquio con l'educatore responsabile del suo monitoraggio. Inoltre, il suo caso era stato discusso nella riunione del gruppo degli educatori; e, infine, il 28 marzo 2009, qualche ora prima del suo decesso, aveva incontrato nuovamente la psichiatra del carcere. La Corte ha rilevato che al figlio dei ricorrenti non erano stati diagnosticati disturbi psichiatrici e che ciò non era dovuto a negligenza dell'*equipe* medica o del personale del carcere. In tali circostanze, e tenuto conto dei numerosi colloqui con il personale specializzato del carcere, la Corte non ha rilevato, nel caso di specie, alcuna omissione evidente che avrebbe impedito alle autorità di avere un quadro adeguato della situazione. Quanto alle modalità con cui erano stati prestati i soccorsi, la Corte ha rilevato come il personale del carcere si fosse trovato di fronte ad una situazione di estrema urgenza, che richiedeva di prendere decisioni rapide in un lasso di tempo ridotto ed aveva agito conseguentemente. La Corte ha, quindi, concluso che nel caso di specie non poteva essere rilevata alcuna apparente violazione dell'obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita sancito dall'articolo 2 della Convenzione.

➤ *Sulla non violazione dell'obbligo procedurale di svolgere un'indagine effettiva*

I ricorrenti avevano anche sostenuto che l'indagine relativa al decesso del figlio non era stata effettiva.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Considerata la quantità degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini nonché le attività del pubblico ministero e dell'amministrazione penitenziaria, la Corte ha rilevato che le autorità nazionali avevano agito con la diligenza e la celerità richieste dal profilo procedurale dell'articolo 2 della Convenzione e che i ricorrenti erano stati sufficientemente coinvolti nell'inchiesta.

In tali circostanze, la Corte non ha rilevato alcuna apparente violazione del profilo processuale dell'articolo 2 della Convenzione.

➤ *Sulla non violazione dell'articolo 13 (mancanza di un mezzo di ricorso effettivo)*

In relazione alla lamentata violazione dell'articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti avevano contestato che l'archiviazione dell'indagine penale volta ad accertare eventuali responsabilità delle autorità carcerarie, aveva precluso loro la possibilità di ottenere un adeguato risarcimento per la morte del figlio.

La Corte, anche nel rispondere all'opposta eccezione del Governo circa il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, essendo pendente l'azione civile risarcitoria, ha dichiarato comunque il motivo di ricorso irricevibile per le stesse ragioni di irricevibilità della presunta violazione dell'articolo 2. Non poteva, quindi, che ribadire la sua conclusione secondo cui l'indagine condotta sulle circostanze del decesso di C.C. era stata diligente, approfondita ed effettiva. Anche tale motivo di ricorso è stato conseguentemente ritenuto manifestamente infondato.

• *Rasman e Veliscek c. Italia - Decisione 26 gennaio 2016 (ricorso n. 60201/09)*

QUESTIONE TRATTATA:

Effettività delle indagini e dei procedimenti - Rispetto del diritto alla vita quale tutelato dall'articolo 2 CEDU, in relazione al decesso di una persona durante un intervento di polizia

I ricorrenti sono, rispettivamente, i genitori e la sorella di un giovane affetto da schizofrenia paranoide, morto dopo l'intervento di poliziotti, richiesto dai vicini perché il giovane, in forte stato di alterazione mentale, gettava petardi nudo dal balcone di casa. I poliziotti, entrati forzando la porta, in seguito a una violenta colluttazione, lo immobilizzarono in posizione ventre a terra, ma la pressione su di lui ne causava il decesso per asfissia. Rinviati a giudizio, tre dei quattro poliziotti intervenuti riportarono, con rito abbreviato, una condanna a sei mesi di reclusione; la quarta agente

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

non fu ritenuta coinvolta nell'immobilizzazione in quanto era rimasta fuori dalla stanza. Tale esito fu confermato nei successivi gradi del giudizio.

I ricorrenti, non soddisfatti del giudizio interno, presentarono ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo, lamentando la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione, sostenendo che le indagini erano state condotte in maniera superficiale e che il tribunale avrebbe dovuto valutare in maniera diversa alcuni elementi risultanti dall'inchiesta, in particolare la circostanza che gli agenti di polizia non avevano acquisito informazioni sullo stato di salute del giovane prima del loro intervento e che, nel caso di specie, non sussisteva alcuna circostanza di urgenza o di pericolo. Essi ritenevano anche che le pene alle quali gli agenti di polizia erano stati condannati, erano troppo lievi, infine contestavano l'assoluzione della quarta agente ritenuta ingiusta.

La Corte ha analizzato il ricorso unicamente dal punto di vista del profilo procedurale dell'articolo 2 della Convenzione. Rilevando che non apparivano elementi per ritenere troppo mite la pena inflitta con adeguata motivazione e con l'applicazione del beneficio del rito abbreviato, e che non vi erano elementi che permettano di concludere che, nella fattispecie, le indagini condotte dalle autorità nazionali mancassero della effettività richiesta dall'articolo 2 della Convenzione, la Corte ha rigettato il ricorso in quanto manifestamente infondato.

Capriotti c. Italia - Decisione 23 febbraio 2016 (ricorso n. 28819/12)

QUESTIONE TRATTATA:

Non violazione della vita privata (articolo 8) in un caso di intercettazioni telefoniche disposte anche su utenze estere senza rogatoria internazionale - Legittimità del cd. "instradamento".

Il ricorrente, sospettato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, fu sottoposto ad intercettazioni telefoniche, autorizzate dal GIP di Roma, anche su utenze estere, in quanto ritenute l'unico mezzo che permettesse di ottenere prove in merito al traffico di stupefacenti, di identificarne i responsabili e di stabilire i loro rispettivi ruoli.

Il ricorrente, nel contestare l'ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico dal GIP di Roma, eccepì la illegalità delle intercettazioni eseguite su linee telefoniche estere, in quanto erano state disposte dal pubblico ministero e autorizzate dal GIP senza che fosse stata preventivamente attivata la procedura della rogatoria internazionale prevista dall'articolo 727 c.p.p.. L'impugnazione fu, però, respinta dal Tribunale di Roma, in sede di riesame della misura cautelare.

Il giudice del riesame osservò che occorreva distinguere due situazioni: a) l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni che transitavano esclusivamente sul territorio di Stati terzi, per la

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

quale era necessario seguire la procedura della rogatoria internazionale; b) l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni che poteva essere effettuata dall'Italia, per la quale non era necessaria l'assistenza di Stati terzi. Questa seconda situazione, che non implicava alcuna ingerenza nella sovranità di Stati esteri, si verificava quando l'attività di captazione aveva luogo, anche solo parzialmente, in Italia, e riguardava comunicazioni o dati che transitavano parzialmente sul territorio o nello spazio aereo italiani. Peraltro, la tecnica utilizzata, quella del c.d. "instradamento", non costituiva una violazione delle norme in materia di rogatorie. Questa tecnica consisteva nel dirigere verso un "nodo" situato in Italia, le chiamate effettuate da un certo numero straniero verso l'Italia o dall'Italia verso questo stesso numero straniero. Grazie al c.d. "instradamento", qualsiasi operazione di intercettazione, ricezione e registrazione delle chiamate in entrata e in uscita dal territorio italiano, aveva luogo in Italia.

Anche i successivi gradi del giudizio confermarono la legittimità dell'utilizzo delle conversazioni telefoniche intercettate mediante la tecnica del c.d. "instradamento".

Dinanzi alla Corte di Strasburgo il ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 8 e 6 della CEDU, sostenendo che le intercettazioni telefoniche, effettuate nell'ambito del procedimento penale a suo carico, avevano violato il suo diritto al rispetto della vita privata e che il procedimento penale a suo carico non era stato equo, perché era stato condannato in base a intercettazioni illegali, che sarebbero state il punto di partenza delle indagini a suo carico, in violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

La Corte europea ha dichiarato le censure dedotte manifestamente infondate.

Con riferimento all'asserita violazione dell'articolo 8, la Corte ha ritenuto che l'ingerenza nella vita privata del ricorrente, realizzata dalle autorità competenti, che indagavano sul traffico di stupefacenti, avesse una solida base legale negli articoli 266 e seguenti c.p.p., nonché nella legge 12 luglio 1991 n. 203 e che, l'esistenza di queste norme, rendeva prevedibili per il ricorrente le attività di intercettazione delle sue comunicazioni private disposte dalle autorità. Quanto alla circostanza che le intercettazioni siano state effettuate anche su linee telefoniche estere e che, secondo la tesi del ricorrente, ciò avrebbe richiesto l'uso preventivo della rogatoria di cui all'articolo 727 c.p.p., la Corte, dopo aver rammentato che, spetta, in primo luogo alle autorità nazionali, e, specificamente, alle corti e ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno e che, in tali valutazioni non si può prescindere dalla giurisprudenza consolidata, ha rilevato che l'interpretazione delle norme del diritto interno, resa dai giudizi nazionali, fondata sull'idea che la cooperazione delle autorità straniere non è necessaria quando l'atto investigativo è compiuto sul territorio italiano, non poteva essere considerata manifestamente arbitraria o irragionevole. Inoltre, era ispirata da una giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, e poteva, pertanto, ben essere conosciuta dal ricorrente.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La Corte ha rilevato, inoltre, che il ricorso alle intercettazioni costituiva uno dei principali mezzi investigativi, e aveva contribuito a dimostrare il coinvolgimento di diversi individui, fra cui il ricorrente, in un'importante traffico di stupefacenti e che il ricorrente ha potuto beneficiare di un "controllo efficace" delle intercettazioni di cui è stato oggetto.

In merito al reclamo del ricorrente, per l'uso, nei procedimenti a suo carico, del contenuto delle conversazioni intercettate, in violazione del diritto all'equo processo, la Corte ha ricordato di aver già concluso che le intercettazioni relative a queste conversazioni erano "previste dalla legge" e che qualsiasi ingerenza, nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza, era giustificata ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 8 della Convenzione (paragrafi 45-58 della decisione). Tenuto conto delle garanzie che hanno circondato l'ammissibilità e l'uso di queste intercettazioni, come prova a carico del ricorrente, la Corte ha concluso che, nel caso di specie, non poteva essere rilevata alcuna parvenza di violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

Cecuti e De Barros e Vasconcellos Ponta c. Italia - Decisione 31 maggio 2016 (ricorso n. 52511/14)

QUESTIONE TRATTATA:

Legittimità del diniego di accesso ad una terapia medica sperimentale (caso stamina)

Con la presente decisione la Corte europea ha dichiarato che non costituisce violazione dell'articolo 8 della Convenzione il rigetto di una domanda giudiziale volta ad ottenere l'accesso ad un trattamento medico sperimentale in relazione al quale vi erano dubbi di scientificità.

I ricorrenti sono tre cittadini italiani residenti a Firenze. I primi due hanno presentato il ricorso in rappresentanza della loro figlia, affetta da una grave patologia neurodegenerativa, per il cui trattamento, il Ministero della salute con decreto del 5 dicembre 2006 aveva autorizzato l'accesso ad una metodologia terapeutica sperimentale, c.d. detta "stamina", ideata da M.D.V., consistente nella somministrazione di cellule staminali.

Il 18 marzo 2013 i genitori della bambina si rivolsero al Tribunale del lavoro di Livorno affinché ordinasse all'Ospedale di Brescia di somministrare le cellule staminali alla propria figlia perché potesse continuare la terapia secondo il metodo "stamina". Con una decisione del 19 marzo 2013 il tribunale accolse questa domanda, rilevando la mancanza di terapie alternative e in considerazione dello stato di salute della paziente e di un certificato medico che consigliava la terapia richiesta.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

L'Ospedale di Brescia presentò un reclamo contro questa ordinanza, rilevando la mancanza di un protocollo che consentisse la somministrazione delle cellule staminali alla paziente. Il tribunale rigettò l'opposizione dell'Ospedale e la ricorrente fu sottoposta presso la struttura sanitaria a cinque perfusioni di cellule staminali entro la fine del 2013.

Nel frattempo, nell'agosto del 2013, un Comitato di studio, istituito presso il ministero della salute, aveva reso un parere negativo sulla sperimentazione del metodo "stamina", ritenendolo privo di basi scientifiche. Il parere negativo fu contestato dalla Fondazione presieduta dall'inventore del metodo omonimo, a motivo della composizione asseritamente illegale del comitato esaminatore. Il 2 ottobre 2014 il Comitato scientifico del Ministero della salute, in una nuova composizione, emise ancora un parere negativo sul valore scientifico del "metodo stamina" rilevando, in particolare, che la descrizione della metodologia non era adeguata, che l'individuazione delle cellule staminali suscettibili di essere iniettate non era sufficiente e che esistevano rischi per i pazienti. In base a questo secondo parere il Ministero della salute con una nota del novembre 2014 indicò che la sperimentazione del "metodo stamina" non poteva essere proseguita.

Nelle more di queste pronunce, l'Ospedale di Brescia, nell'aprile 2014, aveva comunicato ai ricorrenti che la somministrazione delle cellule staminali non poteva essere proseguita presso la struttura pubblica fino all'esito degli esami da parte del comitato scientifico. I genitori presentarono un reclamo al tribunale di Livorno, chiedendo che l'Ospedale fosse obbligato a proseguire la somministrazione. Il ricorso fu dichiarato irricevibile, con una decisione del 24 luglio 2014. Il tribunale osservò che non era possibile far valere una obbligazione all'esecuzione delle trasfusioni di cellule staminali nei confronti dell'Ospedale, perché per l'effettuazione di una terapia era necessaria la cooperazione della struttura sanitaria e, inoltre, i dipendenti dell'Ospedale, che non erano parte in causa, si erano rifiutati di eseguire le trasfusioni di cellule staminali ritenendo il metodo di dubbia validità scientifica.

Nel frattempo, il Tribunale di Torino aveva aperto un'indagine penale, nei confronti dell'inventore della terapia "stamina" e di alcuni suoi collaboratori, per associazione a delinquere, traffico di medicinali, somministrazione abusiva di medicinali pericolosi per la salute pubblica e truffa. Nell'ambito di questa indagine il Gip di Torino aveva disposto il sequestro di tutto il materiale, composto da cellule staminali conservate presso l'ospedale di Brescia. Il tribunale rilevò che le persone indagate avevano continuato ad utilizzare la terapia "stamina" in assenza delle autorizzazioni necessarie e nonostante il parere contrario dell'Ordine dei medici di Torino e dell'Agenzia nazionale dei farmaci e che il protocollo relativo alla somministrazione di questa terapia, continuava a rimanere segreto. I ricorrenti si opposero al sequestro, dichiarando che una

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

parte del materiale biologico era di loro proprietà ma il tribunale del riesame confermò il provvedimento. I ricorrenti presentarono un ricorso in Cassazione che fu dichiarato irricevibile.

➤ *La decisione di manifesta infondatezza*

I ricorrenti presentarono ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo, lamentando la violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo materiale, sostenendo che lo Stato italiano aveva ommesso di adottare tutte le misure necessarie per garantire il diritto alla vita della loro figlia, e dello stesso articolo 2 sotto il profilo procedurale, in combinato con l'articolo 6, paragrafo, 1, per la mancata esecuzione della decisione del 19 marzo 2013, con la quale il Tribunale di Livorno aveva ordinato all'Ospedale di Brescia di somministrare le cellule staminali alla minore.

La Corte europea ha esaminato le doglianze dei ricorrenti alla luce dell'articolo 8 della Convenzione, che, nel suo valore di tutela della vita privata, comprende la libertà personale e la qualità della vita, per decidere se, in questo caso, era stato rispettato il giusto equilibrio tra gli interessi del singolo individuo e quelli dell'intera collettività. La Corte ha osservato che la mancata esecuzione dell'ordine del Tribunale di Livorno di prosecuzione della terapia "stamina" era dipesa dai dubbi insorti circa la sua validità. A fronte del parere negativo del comitato scientifico del 2 ottobre 2014 (il secondo parere negativo espresso dal comitato rinnovato) il Ministero della salute aveva deciso che la sperimentazione di questo metodo non potesse essere proseguita, per la mancanza delle condizioni di trasparenza e sicurezza per la salute pubblica. Inoltre, nello stesso periodo, era in corso un'indagine penale, per il sospetto di commissione di gravi reati connessi al metodo "stamina" nei confronti dell'inventore del metodo e dei suoi collaboratori. Letta in tale contesto, la Corte ha rilevato come la decisione del Tribunale di Livorno del 2014, che stabiliva che non poteva più essere eseguita la precedente ordinanza del 2013, che garantiva alla figlia dei ricorrenti l'accesso alla prosecuzione della terapia controversa, non potesse essere considerata arbitraria. Il tribunale aveva dovuto privilegiare l'interesse pubblico della tutela della salute di tutti i potenziali pazienti, compresa la minore interessata, e considerare la non arbitrarietà dei dubbi espressi dal personale sanitario dell'Ospedale di Brescia sulla terapia. La Corte ha, inoltre, escluso la propria competenza nel sostituirsi alle autorità nazionali nella valutazione del livello di rischio accettabile per consentire l'accesso a cure sperimentali.

• *Gueye c. Italia - Decisione 31 maggio 2016 (ricorso n. 76823/12)*

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUESTIONE TRATTATA:

Legittimità del diniego di riconoscimento del figlio biologico ai fini della tutela del minore

La decisione di irricevibilità interviene su di un ricorso, proposto ai sensi degli articoli 8 e 14 della Convenzione, da un cittadino senegalese per un diniego di riconoscimento di paternità di minore.

Il competente tribunale, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale l'interesse del minore ad essere riconosciuto da entrambi i genitori è un diritto soggettivo all'identità personale, sancito dall'articolo 30 della Costituzione, che può essere limitato solo quando sussistano gravi e irreversibili ragioni che possano compromettere lo sviluppo del minore e, in particolare, il suo equilibrio psichico, aveva negato il riconoscimento, giudicando che, nel caso di specie, avrebbe, effettivamente, comportato conseguenze negative per l'equilibrio psichico del minore, anche in considerazione del fatto che il ricorrente era già stato condannato per uso e detenzione di stupefacenti e aveva mantenuto comportamenti aggressivi nei confronti della sua compagna. Inoltre, le risultanze peritali avevano evidenziato che la richiesta di riconoscimento di paternità non aveva alla base un interesse affettivo ma unicamente lo scopo di regolarizzare la posizione del ricorrente sul territorio italiano. La decisione del tribunale era stata confermata dai seguenti gradi del giudizio.

La Corte europea ha notato, preliminarmente, che l'ingerenza nella vita privata familiare, tutelata dall'articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione, che il ricorrente lamentava di aver ingiustificatamente subito da parte dei tribunali italiani, in realtà si basava legittimamente, come sottolineato dalla difesa del Governo, sull'articolo 250 del codice civile italiano; e che le decisioni adottate su questa base legale, avevano lo scopo di tutelare il figlio del ricorrente. Ha, quindi, rilevato che i giudizi nazionali, con tre diverse pronunce, avevano dichiarato che la decisione di respingere la richiesta di riconoscimento di paternità era stata presa nel superiore interesse del minore, tenuto conto di diverse ragioni e innanzitutto, che tali decisioni si sono basate sui risultati delle valutazioni peritali condotte sul ricorrente e che tutte le decisioni, ampiamente motivate, erano state adottate nell'ambito di procedimenti in contraddittorio.

Per quanto riguarda la discriminazione che il ricorrente affermava di aver subito, per il fatto di essere uno straniero in posizione irregolare, la Corte, considerati tutti gli elementi a sua disposizione, non ha rilevato alcuna violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione, non potendo ritenersi discriminatorio il fatto che, insieme a tutti gli altri elementi, i giudici nazionali avessero valutato anche la posizione irregolare del ricorrente.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato irricevibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

• *Olga Mauriello c. Italia* - Decisione 13 settembre 2016 (ricorso n. 14862/07)

QUESTIONE TRATTATA:

In materia di mancato raggiungimento di anzianità minima contributiva a fini pensionistici (articolo 1 Protocollo 1)

La ricorrente aveva prestato attività lavorativa come dattilografa giudiziaria per soli dieci anni ed è cessata dal servizio per limiti di età senza aver acquisito il diritto a pensione in assenza dei necessari requisiti contributivi.

Dinanzi alla Corte europea aveva lamentato la violazione dell'articolo 1, protocollo 1, della Convenzione, chiedendo il rimborso dei contributi versati e contestando, in particolare, che l'importo contributivo, costituito presso l'INPS, non riconosciuto ai fini pensionistici, veniva imputato al bilancio dello Stato.

La Corte ha ricordato che, in base alla propria giurisprudenza consolidata, il diritto all'ottenimento di una determinata somma a titolo di trattamento pensionistico non rientra tra quelli garantiti dalla Convenzione, e che in questa materia gli Stati godono di un largo margine di discrezionalità nell'adozione delle misure di ordine generale per regolamentare la materia.

Pertanto, ha rigettato il ricorso proposto per manifesta infondatezza.

• *Colombo e altri c. Germania e Italia* - Decisione 4 ottobre 2016 (ricorso n. 73708/10)⁶⁴

QUESTIONE TRATTATA:

Applicazione della Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori

Le ricorrenti sono la madre e la nonna di due minori, contesi tra la madre e il padre, cittadino tedesco, al quale in seguito a due atti di rapimento da parte della madre ed una lunga ed articolata vicenda giudiziaria, furono affidati in via esclusiva.

Nel ricorso alla Corte di Strasburgo, le due donne hanno lamentato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, per asseriti maltrattamenti nei loro confronti conseguenti all'ingiustizia delle procedure giudiziarie subite in Italia e in Germania, dell'articolo 6 § 1, per la durata delle procedure

⁶⁴ Il ricorso, dichiarato irricevibile con la presente decisione, non era stato comunicato al Governo italiano.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

per il rientro dei minori in base alla convenzione de L'Aja e per la mancanza di equità del procedimento penale subito in Italia; dell'articolo 8, per la cattiva valutazione dell'interesse superiore dei minori, in particolare, perché il Tribunale di Milano avrebbe ommesso di considerare una perizia favorevole alla ricorrente, e le decisioni del tribunale tedesco sarebbero state influenzate dall'Ufficio per la tutela dell'infanzia, (Jugendamt), in modo da favorire nell'affidamento dei figli, i cittadini tedeschi in danno di quelli di altri Paesi, e, infine, perché le modalità adottate per il rientro dei minori in Germania sarebbero state brutali ed avrebbero determinato il distacco dei figli dalla madre; dell'articolo 13, collegato all'articolo 8, per il mancato effetto sospensivo del ricorso, proposto in Cassazione, contro la decisione di rientro dei minori in Germania, adottata dal Tribunale dei minori di Milano; inoltre, la madre dei due minori ha lamentato la violazione dell'articolo 10 per l'impossibilità di comunicare con l'esterno durante la sua detenzione domiciliare.

In relazione alle accuse di violazione della Convenzione sollevate dalle ricorrenti per la mancanza di equità delle procedure giudiziarie svoltesi in Germania e Italia, (artt. 3, 6 e 8), la Corte ha ritenuto che esse dovessero essere esaminate tutte alla luce dell'articolo 8. La Corte ha rilevato che la Convenzione dell'Aia definisce come fatto "illecito" la sottrazione o la mancata riconsegna di un minore in violazione del diritto di custodia, attribuito ad uno dei genitori o ad entrambi congiuntamente, dallo Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima della sottrazione o della mancata riconsegna (articolo 3a). Il diritto di custodia ai sensi di questa Convenzione comprende il diritto alla cura della persona del minore e, in particolare, il diritto di decidere il suo luogo di residenza (articolo 5a). La Corte ha osservato che, nel caso di specie, il padre era titolare insieme alla prima ricorrente, del diritto di determinare il luogo di residenza dei minori. Di conseguenza la Corte ha ritenuto che i minori erano stati sottratti dalla prima ricorrente in modo illecito in base all'articolo 3 della Convenzione de L'Aia.

La Corte, esaminate le modalità di svolgimento e di esecuzione di tutte le procedure svolte dalle autorità nazionali, in Germania e in Italia, ha rilevato che nessun elemento permetteva di ritenere che il Jugendamt avesse influenzato la decisione del tribunale tedesco, nella decisione sull'affidamento dei minori, in modo arbitrario o discriminatorio. Da parte sua, il Tribunale per i minori di Milano aveva prescritto misure di esecuzione adeguate e puntuali, per assicurare che il ritorno dei minori in Germania si svolgesse in modo idoneo a preservare il loro equilibrio psicologico, e lo stesso aveva fatto il Tribunale di Milano in relazione all'esecuzione dell'operazione di polizia del 4 marzo 2011, con la quale i due minori erano stati fatti rientrare in Italia dalla Slovenia, ovvero, agendo con celerità e delicatezza. Pertanto, la Corte ha concluso che tutte le accuse basate sulla violazione degli articoli 3, 6 e 8 formulate dalle ricorrenti devono essere rigettate per manifesta infondatezza.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

In relazione all'accusa di violazione dell'articolo 13, per l'asserita mancanza di effetto sospensivo in relazione al ricorso presentato dinanzi alla Corte di cassazione contro la decisione di rientro dei minori in Germania, adottata dal Tribunale dei minori di Milano, la Corte ha osservato che nel diritto italiano l'articolo 373 c.p.c. prevede che la parte possa chiedere la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento che rischia di procurargli un pregiudizio grave e irreparabile. Tuttavia, il Tribunale di Milano aveva dichiarato irricevibile una richiesta della ricorrente in tal senso, fondata non sull'effettivo mezzo di ricorso sospensivo, previsto dal citato articolo 373 c.p.c., ma sull'articolo 20 del regolamento (CE) 2201/2003. Anche questo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato per manifesta infondatezza. Ugualmente infondato è stato ritenuto il motivo di ricorso basato sull'articolo 10.

• *Ali e altri c. Svizzera e Italia - Decisione 4 ottobre 2016 (ricorso n. 30474/14)*

QUESTIONE TRATTATA:

Applicazione del Regolamento di Dublino

Il ricorso a Strasburgo era stato presentato da cittadini siriani di origine curda, avverso il loro trasferimento dalla Svizzera in Italia, ai sensi del regolamento di Dublino, per il paventato rischio di trattamenti contrari al divieto di tortura, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

La Corte europea ha dichiarato che non vi fosse alcun motivo di ritenere che le autorità nazionali italiane non avrebbero risposto in modo appropriato alle necessità dei ricorrenti, ed ha ricordato di aver già concluso che il trasferimento di richiedenti asilo maggiorenni dalla Svizzera all'Italia, compreso di quelli che necessitano di cure mediche ma che non sono gravemente malati, non dà luogo a violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Quanto alla lamentata violazione dell'articolo 8 della Convenzione, perché i ricorrenti sostenevano che il trasferimento in Italia avrebbe interrotto i legami con i numerosi parenti residenti in Svizzera, la Corte ha ricordato di aver già stabilito che non vi è vita familiare, ai sensi dell'articolo 8, tra genitori e figli maggiorenni, o tra fratelli maggiorenni, a meno che essi non possano dimostrare ulteriori elementi di dipendenza e che, comunque, anche assumendo che tali legami vi fossero in Siria, e siano stati mantenuti, non si poteva sostenere che la tolleranza da parte delle autorità interne della presenza dei ricorrenti in Svizzera per un lungo periodo di tempo, avesse permesso a questi di stabilire e sviluppare forti legami familiari in Svizzera. Pertanto, anche questa lamentela è stata dichiarata irricevibile perché manifestamente infondata.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Infine, in relazione all'asserita lesione dell'articolo 13, per la mancanza di un mezzo di ricorso idoneo a tutelare i ricorrenti dalla violazione nei loro confronti degli articoli 3 e 8, la Corte ha osservato che, secondo la sua costante giurisprudenza, l'articolo 13 esige che esista nel diritto interno un ricorso soltanto in ordine a doglianze "sostenibili" ai sensi della Convenzione e avendo già concluso per l'insussistenza, nel caso di specie, di pretese sostenibili ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione, anche questa doglianza è stata dichiarata manifestamente infondata e, quindi, essere rigettata.

- *Verga e Camarella c. Italia - Decisione 15 novembre 2016 (ricorso n. 20984/08)*

QUESTIONE TRATTATA:

Mutata destinazione d'uso di un terreno agricolo sottoposto a vincolo conformativo ai fini della destinazione a parco pubblico urbano - Compatibilità con l'articolo 1, Protocollo 1, CEDU

La questione all'origine del ricorso a Strasburgo, verteva sui vincoli conformativi - archeologico e paesaggistico - apposti dagli enti locali siciliani al bene immobile di proprietà dei ricorrenti (terreno in Licata classificato come agricolo) ed è stata oggetto, in sede nazionale, di un articolato contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, conclusosi sfavorevolmente per gli interessati.

I ricorrenti si erano, pertanto, rivolti alla Corte europea, lamentando la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, CEDU, per aver perduto la possibilità di realizzare sul loro terreno il fabbricato rurale precedentemente progettato.

La Corte di Strasburgo ha seguito la linea difensiva del Governo italiano, che evidenziava come la nuova destinazione della zona a parco pubblico urbano (F3), comportasse un indice di costruibilità di oltre il doppio rispetto alla precedente destinazione agricola, con molteplici possibilità di altri utilizzi, diretti o tramite terzi, con conseguente incremento piuttosto che diminuzione del valore commerciale. Ha così ritenuto che il vincolo, di tipo conformativo, non alterasse il giusto equilibrio tra ingerenza nel diritto di proprietà dei ricorrenti e interesse pubblico, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione.

2.1.2. Irricevibilità per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

- *Antonino Gatto c. Italia - Decisione 8 marzo 2016 (ricorso n. 19424/16)*